

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge costituzionale S. 2544 (Approvato in prima deliberazione dal Senato) n. 4862 ed abbinato proposte di legge costituzionale nn. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)</b> .....	5
Missioni valevoli nella seduta del 16 settembre 2004 .....	3	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali .....	5
Progetti di legge (Annunzio) .....	3	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	3		
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	3, 4		
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo .....	4		
Atti di controllo e di indirizzo .....	4		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**COMUNICAZIONI****Missioni vaevoli  
nella seduta del 16 settembre 2004.**

Albonetti, Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, De Laurentiis, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Antonio Loddo, Lussana, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Minniti, Mussi, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Quartiani, Ramponi, Ricciotti, Rosato, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 15 settembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GAZZARA: « Disposizioni in materia di immissione in ruolo dei docenti dei conservatori e delle accademie di belle arti » (5267).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Presidente  
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 17 agosto 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GARAGNANI ed altri n. 9/3124/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 settembre 2002, concernente proroga di termini nel settore dell'editoria.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 16 agosto 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea Airaghi ed altri n. 6/00091, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 2004, concernente gli impegni assunti in sede governativa circa le attività da porre in essere nell'ambito dell'Unione europea.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro della difesa  
e dal ministro della salute.**

Il ministro della difesa ed il ministro della salute, con lettera in data 2 settembre 2004, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, la prima relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia (doc. CCVII, n. 1).

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Trasmissione dal ministro del lavoro  
e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione — riferita all'anno 2003 — sullo stato di attuazione della citata legge n. 285, recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza » (doc. CLXIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 13 settembre 2004, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2003 dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con allegati la pianta organica ed il conto consuntivo riferiti alla medesima annualità ed il bilancio di previsione riferito all'anno 2004.

Questa documentazione darà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

**Richiesta di parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 13 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2004, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (404).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 ottobre 2004.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)*

*(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)*

#### QUESTIONI PREGIUDIZIALI

##### CAPO I

#### MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

La Camera,

premessi che:

i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza

della Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 1146 del 1988, fanno parte dei principi supremi dell'ordinamento, non disponibili neanche per le revisioni della Costituzione e per le altre leggi costituzionali, approvate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

il terzo comma dell'articolo 60 della Costituzione, quale risulterebbe per effetto dell'approvazione dell'articolo 6 del disegno di legge costituzionale in esame, prevedendo la cosiddetta « contestualità affievolita » tra elezioni dei senatori della Regione e del relativo Consiglio regionale, costringerebbe il corpo elettorale a votare per un Consiglio regionale il cui mandato

si limiterebbe a completare quello del Consiglio precedente per la sola esigenza dei senatori in carica di non vedere rinnovato anticipatamente il loro mandato; ne conseguirebbe pertanto un'irragionevole compressione del principio di sovranità popolare solennemente affermato dall'articolo 1 della Costituzione e indubbiamente ricompreso nella categoria dei principi supremi;

il secondo comma dell'articolo 70, come verrebbe modificato dall'approvazione dell'articolo 13 del disegno di legge costituzionale in esame, prevederebbe che il Senato federale possa decidere in proprio su alcune categorie di leggi, tra cui quelle di principio nelle materie concorrenti e, ancor più, che con la propria inazione possa impedire qualsiasi esame delle medesime alla Camera dei deputati, l'unica Assemblea che il corpo elettorale eleggerebbe in un'unica tornata nazionale al fine di costituire un rapporto fiduciario col Governo; pertanto anche in tal caso si verificherebbe un'indebita compressione della sovranità popolare con un'irragionevole contraddizione interna rispetto al riconoscimento alla sola Camera dei deputati del rapporto fiduciario col Governo;

l'articolo 94 della Costituzione, come verrebbe modificato dall'articolo 28 del disegno di legge costituzionale in esame, nel legittimo e condivisibile intento di rafforzare la posizione del Governo, fonde in modo abnorme tre istituti (la corsia preferenziale, la questione di fiducia e lo scioglimento) tra loro strutturalmente distinti e configura pertanto una lesione del principio di separazione dei poteri ponendo il potere legislativo alla mercé dell'esecutivo; per di più, in modo irragionevole, disciplina in modo diverso due fattispecie del tutto analoghe, consentendo, in caso di rigetto della fiducia, in combinato con l'articolo 88, la possibilità di una sostituzione del Premier a maggioranza invariata, mentre in caso di approvazione della mozione di sfiducia prevede soltanto lo scioglimento automatico;

il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, come verrebbe introdotto dall'articolo 34 del disegno di legge costituzionale in esame, definirebbe irragionevolmente come «esclusive» alcune competenze regionali, determinando con ciò una gravissima difficoltà interpretativa: nel caso della cosiddetta «polizia locale», con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza; nel caso dell'organizzazione scolastica, con la competenze esclusive dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione, nonché di livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti, e coi principi fondamentali della legislazione concorrente sull'istruzione; infine, nel caso dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria, con le competenze esclusive statali sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti e con le norme generali sulla tutela della salute che sarebbero introdotte dal medesimo articolo. Appare palesemente irragionevole che sulla medesima materia insistano competenze plurime definite tutte come «esclusive», termine che preclude di per sé qualsiasi sovrapposizione,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge.

**n. 1.** Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Leoni, Loiero, Bressa, Mascia, Amici.

La Camera,

premesso che:

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato (in particolare nella sentenza n. 1146 del 1988 e, da ultimo, nella sentenza n. 2 del 2004) che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, pur approvate secondo la procedura di cui all'articolo 138, che consente la revisione del testo della Costituzione e l'adozione di altre leggi aventi rango costituzionale, non

possono contenere norme che contrastino con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

la nozione di principi supremi traduce l'idea del nucleo essenziale e imm modificabile della Costituzione italiana, per incidere sul quale non è sufficiente il ricorso al mero potere di revisione costituzionale, il quale è pur sempre un potere costituito, tenuto quindi ad operare nell'alveo della Costituzione;

il sistema di governo delineato nel disegno di legge costituzionale in esame, pur animato dal condivisibile intento di stabilizzare il sistema costituzionale italiano e di porre termine alla lunga transizione apertasi con la riforma del sistema elettorale, dà luogo ad una concentrazione di poteri nelle mani della persona del Primo ministro che non ha pari negli altri ordinamenti democratici, soprattutto in Europa, e che correttamente è stata definita di « premierato assoluto »;

a tale concentrazione senza precedenti di poteri nel Premier corrisponde una drastica riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, incrinando ulteriormente la valenza garantistica del sistema costituzionale, contribuendo ad accentuare lo scenario di squilibrio evocato;

la forma di governo che ne consegue lede il principio supremo della separazione dei poteri e mette in crisi lo stesso principio della sovranità popolare;

ne risulta una marginalizzazione della Camera dei deputati, la quale è ridotta al rango di organo di mera ratifica delle decisioni governative, soprattutto in ragione della assurda disposizione contenuta nell'articolo 94 della Costituzione, come modificato dall'articolo 28 del disegno di legge costituzionale in esame, che combina il voto bloccato e conforme sulle proposte legislative formulate o accettate dal Governo con la questione di fiducia e con l'eventuale conseguente scioglimento anticipato, attentando gravemente alla li-

bertà di voto dei parlamentari, consustanziale al principio della democrazia rappresentativa;

il procedimento di formazione delle leggi è disciplinato in modo da poter produrre una paralisi della decisione legislativa per tutti i casi in cui sia previsto l'assenso del Senato alle leggi votate alla Camera e per quelli in cui la posizione del Senato prevale su quella della Camera, con lo svuotamento dei poteri di questo ramo del Parlamento e con la conseguente lesione del principio supremo della democrazia rappresentativa e di quello dell'equilibrio fra i poteri (articoli 1 e 139 della Costituzione);

la cosiddetta « devoluzione » che viene realizzata mediante il nuovo testo dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 34 del disegno di legge costituzionale in esame, traducendosi nel conferimento alle Regioni di potestà legislative espressamente qualificate come esclusive in materia di organizzazione scolastica, organizzazione e assistenza sanitaria e polizia locale, in un quadro in cui sono del tutto ignorati i principi di perequazione finanziaria di cui all'articolo 119, apre la via alla frammentazione della cittadinanza in senso sostanziale, che si traduce in un'intollerabile diseguaglianza (articolo 3 della Costituzione) nel godimento dei diritti fondamentali garantiti nella I Parte della Costituzione, fra i cittadini italiani residenti nelle diverse regioni: un risultato che contrasta con il principio supremo dell'unità ed indivisibilità della Repubblica (articolo 5 della Costituzione),

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge.

**n. 2.** Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Intini, Sgobio, Cusumano, Zannella, Loiero, Bressa, Leoni, Amici, Mascia.

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)****ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
APPROVATO DAL SENATO****CAPO I****MODIFICHE AL TITOLO I  
DELLA PARTE II  
DELLA COSTITUZIONE****ART. 1.**

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE****CAPO I****MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE  
II DELLA COSTITUZIONE****ART. 1.**

*(Senato federale della Repubblica).*

*Sopprimerlo.*

- 1. 3.** Mascia, Russo Spina, Maura Cosutta, Sgobio.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.** — L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« **ART. 55.** Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.

Sono eleggibili a deputati e senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 56, sopprimere il terzo comma;*

*all'articolo 4, comma 1, capoverso ART. 58 sopprimere le parole: hanno compiuto i venticinque anni di età e.*

- 1. 1.** Mascia, Giordano.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.*

- 1. 70.** Landolfi, Armani, Malgieri.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Regioni.*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato delle Regioni.*

- 1. 2.** Mascia, Russo Spina.

